



## UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI REGGIO EMILIA

N. 3727/2016 SIUS RECL.

E' copia conforme all'originale che si trasmette:

Alla Direzione della Casa di Reclusione di Parma,  
per notifica all'interessato e quant'altro di competenza;

Alla Questura di Palermo, per quanto di competenza;

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia,  
per comunicazione;

Al Provveditorato Regionale dell'Emilia Romagna e Marche – Bologna,  
per comunicazione;

Al Ministero della Giustizia - D.A.P. – Direzione Generale Detenuti e Trattamento – Roma,  
per comunicazione;

All'Avv. Federica Folli del Foro di Parma, per notifica;

All'Avv. Giuseppe La Barbera del Foro di Termini Imerese, per notifica.

Reggio Emilia, 06/03/2017



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
dot.ssa Simonella Giovannini



**UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI REGGIO EMILIA**

**IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA**

**Letto** il reclamo proposto ai sensi dell'art. 35 L.P. da [redacted] nato Palermo il [redacted] attualmente detenuto presso la *Casa di Reclusione di Parma* in regime speciale ex art. 41 bis L.P., "*avverso il rigetto della Direzione in data 30.03.2016 della domanda di poter effettuare colloquio, dall'Istituto presso il quale è ristretto, con la madre Scordato Teresa, attraverso il sistema di videoconferenza*";

**osservato** che il [redacted] ha avanzato il reclamo sopra indicato ponendo a base dello stesso:

- l'eccezionalità della propria richiesta, avuto riguardo alle condizioni di salute della propria madre, residente a Palermo, ottuagenaria, gravemente malata ed impossibilitata a spostarsi;
- la compatibilità della modalità di colloquio sopra indicata con le ragioni di sicurezza e disciplina interna proprie dell'Istituto di pena e quelle di sicurezza connesse al regime detentivo applicato al richiedente, dovendo avvenire il dialogo in videoconferenza alla presenza di operatori penitenziari ed essere monitorato e registrato, in conformità alle previsioni in tema di colloqui visivi e telefonate contenute nell'art. 41 bis L.P.;
- la presenza di precedenti giurisprudenziali favorevoli di merito e legittimità per casi analoghi;
- la conseguente inumanità del diniego opposto dall'Istituto di pena alla richiesta del detenuto, in quanto determinante l'oggettiva impossibilità per il detenuto di vedere la propria madre e, perciò contrario a principi e finalità del percorso rieducativo, tutelati a livello costituzionale dall'art. 27 Cost. e vevoli anche per le persone sottoposte al regime carcerario derogatorio dell'art. 41 bis L.P.;

**ritenuto**, preliminarmente, che il reclamo debba essere riqualificato in diritto e ricondotto all'art. 35 bis L.P., avendo esso ad oggetto la (asserita) violazione di diritto soggettivo di [redacted] alla vita familiare e al mantenimento, mediante colloquio, di relazioni dirette e di presenza con uno dei suoi più stretti congiunti, la madre, preclusogli in ragione della applicazione del regime speciale ex art. 41 bis.;

**rilevato** che la disposizione dell'art. 28 L.P. (Rapporti con la famiglia), quale norma di rango primario immediatamente attuativa del principio costituzionale posto dall'art. 29 Cost. e, altresì, di quello rieducativo della pena ex art. 27 Cost., contiene la regola interpretativa che deve ispirare i rapporti tra il ristretto e la propria famiglia: tali rapporti vanno conservati e, se del caso rafforzati e recuperati, nella consapevolezza che la famiglia costituisce un valore affettivo di primaria rilevanza da tutelare in qualunque contesto, anche in quello penitenziario, e un elemento fondamentale che

della personalità umana che non può essere irrimediabilmente compromesso dal distacco imposto dalla detenzione;

**ritenuto** che di tale regola interpretativa sono ulteriormente attuativi l'art. 18 L.P., laddove attribuisce "particolare favore" ai colloqui, l'art. 14 quater, che esclude dalla restrizioni applicabili al regime speciale i colloqui con il coniuge, il convivente, i figli, i genitori e i fratelli e lo stesso art. 41 bis., nella parte in cui garantisce comunque al detenuto un colloquio al mese con i famigliari, pur introducendo limitazioni numeriche, temporali ed esecutive al fine di contemperare le esigenze del detenuto e quelle di sicurezza;

**ciò posto**, il caso in esame, caratterizzato, da un lato, dal regime detentivo restrittivo al quale è sottoposto \_\_\_\_\_, e dall'altro, dalla documentata impossibilità della di lui madre di spostarsi da \_\_\_\_\_ a Parma per ragioni di età e salute (la sig. \_\_\_\_\_ è nata nel 1936 ed è affetta da cardiopatia ipertensiva, diabete mellito tipo II, con iniziali segni di declino cognitivo, poliartrosi con severa incidenza funzionale e difficoltà deambulatorie certificate dal medico dott. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_), rende evidente l'impossibilità di incontro diretto tra i due congiunti e, stante il diniego frapposto nel marzo 2016 dall'Istituto di pena al colloquio in videoconferenza tra \_\_\_\_\_ e la madre, l'obiettiva, permanente impossibilità di contatto visivo tra i due (l'ultimo colloquio risale al novembre 2015);

**ritenuto** che la situazione venutasi a creare a seguito del rifiuto, di forzata separazione tra madre e figlio, incide negativamente sulla relazione affettiva primaria esistente tra i due, sul percorso trattamentale del detenuto, originando una condizione particolarmente penosa per \_\_\_\_\_, accresciuta dalla concreta possibilità di non vedere mai più la madre in vita, stante l'età assai avanzata di quest'ultima, e così preclude in modo definitivo il diritto soggettivo al colloquio riconosciuto anche dall'art. 41 bis L.P.;

**reputato** che il ricorso alla videoconferenza, in quanto forma di comunicazione controllabile (video e audio) a distanza e registrabile, tale perciò da impedire il compimento di comportamenti pericolosi per la sicurezza interna ed esterna da parte dei colloquianti, appare sistema idoneo a garantire gli interessi e diritti di tutti i soggetti coinvolti, il detenuto, il familiare le istituzioni, con la conseguenza che il rifiuto della Casa di Reclusione di Parma, supportato da ragioni di sicurezza e mancata previsione normativa (rinvenuta invece nella lettura congiunta delle norme di legge succitate) si rivela illegittimo;


**richiamata** la conforme giurisprudenza espressa per casi analoghi dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 7654/2015 e dal Magistrato di Sorveglianza di Macerata in data 30.07.2015;

**osservato** che non vi è previsione normativa di acquisizione del previo parere della D.D.A.;

**dato atto** della rinuncia scritta di \_\_\_\_\_ partecipare personalmente all'udienza;

**visto** il parere del P.M. favorevole all'accoglimento del reclamo;

**a scioglimento della riserva** assunta all'udienza celebrata 1° febbraio 2017;



**P.Q.M.**


visti gli artt. 14 quater, 18, 28, 35 e 41 bis L.P. e l'art. 37 Reg. Esec.;

**DICHIARA**

illegittimo il provvedimento di diniego reclamato e, per l'effetto, autorizza il colloquio tra il detenuto e la di lui madre mediante videoconferenza, disponendo che tale colloquio avvenga non oltre il prossimo mese di aprile 2017, previa individuazione di luogo istituzionale (Questura, Comando o Stazione dei Carabinieri del luogo di residenza materno) munito delle necessarie attrezzature ed agevolmente raggiungibile da

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla Direzione, al difensore del detenuto, Avv. Folli, e alla Questura di Palermo affinché si attivi per l'individuazione di idonea istituzione locale.

Reggio Emilia, 1° febbraio 2017



Il Magistrato di Sorveglianza  
dott. Cristina Ferrari

Depositato in Cancelleria  
R.E. 3/3/2017

Il FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
dott.ssa Simonetta Giovannini